

RdO al Mercato Elettronico della Pubblica Sardegna IT di Consip SpA n. 2567674 - Acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente e beni per la messa in sicurezza degli ambienti lavorativi di Sardegna IT nella iniziale Fase 2 dell'emergenza COVID-19 - CIG: ZD12CF7485

## VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

### I seduta

Il verbale che segue espone le operazioni di gara inerenti la RDO al MEPA di Consip n. 2567674 avente ad oggetto l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente e beni per la messa in sicurezza degli ambienti lavorativi di Sardegna IT nella iniziale Fase 2 dell'emergenza COVID-19 e individuata dal CIG ZD12CF7485.

In data 08.06.2020, si procede alle operazioni del Seggio di gara presieduto dall'Ing. Giancarla Laconi (RUP) della procedura e con il Sig. Maurizio Piras quale primo teste e il Dott. Alessio Cusenza quale secondo teste e segretario verbalizzante.

La procedura è stata indetta da Sardegna IT Srl in forza alla determinazione dell'Amministratore Unico p.t. di Sardegna IT n. AU - n. 2020-042 del 13.05.2020 con la quale:

- è stata disposta l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente e beni per la messa in sicurezza degli ambienti lavorativi di Sardegna IT nella iniziale Fase 2 dell'emergenza COVID-19;
- è stata selezionata, quale strumento di acquisizione la RdO sul M.E.P.A. di CONSIP SpA, a tutte le imprese aventi come area d'affari la Sardegna e abilitate sulla piattaforma "acquistinretepa.it" (M.E.P.A.) di Consip ed iscritte al Bando Beni, Categoria "Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa";
- è stato deciso di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo, trattandosi di beni standardizzati ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b) del D.lgs. 50/2016;
- è stata fissata la base d'appalto complessiva in Euro 6.800,00 IVA esclusa;
- è stato nominato quale Responsabile del procedimento (RUP) l'Ing. Giancarla Laconi;

Come risulta dall'allegato documento di riepilogo dell'esame delle offerte generato dal MEPA, il giorno 14/05/2020 alle ore 08:36, è stata pubblicata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte originariamente fissato per le ore 23.59 del 28.05.2020.

Nel termine di scadenza sopra indicato risultano caricate nella piattaforma n. 5 (cinque) offerte dalle imprese e con i dettagli di cui alla tabella appresso:

| # | Denominazione concorrente                | Data/ora presentazione offerta |
|---|--|--------------------------------|
| 1 | ANTINFORTUNISTICA GALLO DI GALLO ANTONIO | 26/05/2020 12:56:30            |
| 2 | AXOSAN DI MICHELE CARBONI                | 26/05/2020 09:15:39            |
| 3 | BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO   | 26/05/2020 14:06:13            |
| 4 | CARTO COPY SERVICE                       | 24/05/2020 10:40:52            |
| 5 | GRAFIK-ART SRL                           | 28/05/2020 15:28:38            |

Dalla analisi della documentazione amministrativa allegata dai concorrenti in piattaforma si riscontra la ammissibilità dei concorrenti:

CARTO COPY SERVICE = ammesso alla successiva fase di valutazione economica

GRAFIK-ART SRL = ammesso alla successiva fase di valutazione economica

Mentre l'ammissione dei tre restanti concorrenti è sospesa in attesa dei chiarimenti che vengono richiesti in base a quanto sotto specificato.

RdO al Mercato Elettronico della Pubblica Sardegna IT di Consip SpA n. 2567674 - Acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente e beni per la messa in sicurezza degli ambienti lavorativi di Sardegna IT nella iniziale Fase 2 dell'emergenza COVID-19 - CIG: ZD12CF7485

#### AXOSAN DI MICHELE CARBONI

non segna risposta alla domanda "è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

In tema così dispone il comma 9 dell'art. 83 del Cod. Appalti:

*"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."*

Il seggio decide che trattasi di mera correzione di quello che appare essere con ogni probabilità un mero errore materiale ("dimenticanza"), pertanto

→ si decide di richiedere la regolarizzazione della dichiarazione entro congruo termine.

#### ANTINFORTUNISTICA GALLO:

Dichiara che:

- a) Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)
- b) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

Le situazioni si riferiscono al provvedimento della prefettura di Catanzaro del 13/09/2018 prot. N. 0092219 contenente interdittiva antimafia.

Viene però altresì segnalato che con provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 24/07/2019 n.14/2019 vi è stata ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis D.LGS N. 159/2011 (Cod. Antimafia) e nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario, con atto iscritto nel registro delle imprese il 25/07/2019.

La norma di cui all'art. 34 bis del Cod. Antimafia disciplina il controllo giudiziario delle aziende. Al comma 7 prevede che il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 dello stesso articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94 del medesimo codice. Di tale ultima norma interessano il comma 1 che dispone:

*"Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni."*

Ossia la causa di esclusione dalle gare contemplata dal codice degli appalti al comma 2 dell'art. 80 che dispone:

*"Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."*

Si nota come lo stesso codice degli appalti richiama la non esclusione in caso di controllo giudiziario delle aziende (ultimo inciso: "Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159", già analizzato).

RdO al Mercato Elettronico della Pubblica Sardegna IT di Consip SpA n. 2567674 - Acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente e beni per la messa in sicurezza degli ambienti lavorativi di Sardegna IT nella iniziale Fase 2 dell'emergenza COVID-19 - CIG: ZD12CF7485

Inoltre il comma 2 dello stesso art. 34 bis del Cod. Antimafia dispone:

*“Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni”.*

Data l'ammissione al controllo giudiziario in piena vigenza, essendo cominciato il 25.07.2019, il concorrente non deve essere escluso dalla gara per questa motivazione.

Tuttavia, il seggio rileva altresì che il DGUE del concorrente presenta la sez. C dedicata all'avvalimento compilata. In essa, il concorrente dichiara di avvalersi di altra impresa per la soddisfazione dei criteri di selezione inerenti. La gara non pone alcun criterio di selezione eventualmente soddisfabile con l'avvalimento. La dichiarazione di avvalimento è quindi inutile ed incongrua e deve essere espunta dal documento DGUE.

→ si decide di richiedere la regolarizzazione della dichiarazione (con espunzione della dichiarazione di avvalimento) entro congruo termine.

#### BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO:

Presenta DGUE e sua appendice in semplice file MS Word privi di firma digitale o olografa.

Il DGUE non reca indicazioni sui rappresentanti dell'impresa (ma detta informazione viene surrogata dall'appendice al DGUE stilata a nome del titolare dell'impresa BIANCHI IGINO).

In tema così dispone il comma 9 dell'art. 83 del Cod. Appalti:

*“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”*

Posto che:

- il contenuto delle dichiarazioni è chiaro e, nel suo complesso, regolare.

- è possibile desumere che il soggetto responsabile delle dichiarazioni sia in effetti il titolare dell'impresa BIANCHI IGINO (o soggetto da esso delegato all'uopo) come ivi indicato (pur senza sottoscrizione) in quanto:

- la documentazione è stata trasmessa utilizzando il profilo di operatore economico dell'impresa (che appare chiaramente identificata dal sistema) che è protetto da credenziali di accesso riservate, riferibili direttamente al legale rappresentante o soggetto abilitato a rappresentare l'impresa stessa come ivi registrato o a soggetti da esso delegati

- è accompagnata da copia del documento di identità di BIANCHI IGINO, indicato nell'appendice al DGUE come titolare dell'impresa

Da ciò si desume che non sussiste l'eccezione alla piena sanabilità delle dichiarazioni dell'ultimo inciso dell'art. 83, comma 9 del codice degli appalti (*“Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”*) e quindi le dichiarazioni sono suscettibili di sanatoria in soccorso istruttorio.

→ si decide di richiedere la regolarizzazione del DGUE e sua appendice con trasmissione dei medesimi documenti sottoscritti entro congruo termine.

Il seggio è riaggiornato ad una prossima seduta finalizzata alla valutazione della documentazione amministrativa sopra specificata da richiedersi ai concorrenti

- ANTINFORTUNISTICA GALLO DI GALLO ANTONIO
- AXOSAN DI MICHELE CARBONI
- BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO

RdO al Mercato Elettronico della Pubblica Sardegna IT di Consip SpA n. 2567674 - Acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente e beni per la messa in sicurezza degli ambienti lavorativi di Sardegna IT nella iniziale Fase 2 dell'emergenza COVID-19 - CIG: ZD12CF7485

Verbale chiuso in data 08.06.2020, ore 11.30.

Il Seggio di gara:

F.to:

Ing. Giancarla Laconi (RUP e Presidente del Seggio)

Sig. Maurizio Piras (Teste)

Dott. Alessio Cusenza (Teste e Segretario verbalizzante)